

ORDINANZA INGIUNZIONE

N. 22 del 18/10/2017

IL COMMISSARIO REGIONALE

PREMESSO che:

- il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DALL'ISCRIZIONE A RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI, dispone all'articolo 1 che, l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni risulta essere l'Ente Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano; che il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ente Parco e sino alla sua nomina dal responsabile amministrativo;

VISTO la nota prot. n. 4235/AT del 4/11/2016 del Comune di Sessa Aurunca, inerente l'accertamento edilizio/urbanistico dal personale tecnico del Comune di Sessa Aurunca unitamente al personale del locale Comando della Polizia Municipale presso il fabbricato sito in località Lauriello - Sessa Aurunca, accertavano che il Sig. **MELUCCI PASQUALINO** nato a Sessa Aurunca (CE) il 9/01/1939 ed ivi residente alla predetta località, nella qualità di procuratore speciale del figlio sig. MELUCCI ALFREDO proprietario, nato a Unterageve (Svizzera) il 19/04/1965 e residente in Sessa Aurunca alla località Lauriello n. 5 ha realizzato lavori abusivi in difformità sia alla concessione edilizia n. 7/88 del 22/02/1988, che all'istanza di condono del 11/03/2004 prot.n. 7150 e precisamente, rispetto all C.E. N.7/88 consistenti in: 1) *il piano seminterrato risulta interamente fuori terra*; 2) *sul prospetto sx, era in corso di demolizione un ampliamento costituito da pareti di muratura e solai in putrelle in ferro e latero cemento, per una superficie di circa mq 63,50 x una altezza di circa mt. 2,25*; 3) *sul prospetto posteriore realizzazione di un gazebo costituito da una struttura in legno e coperto con pannelli di lamiera coibentati, per una superficie di circa mq 36,00 x per una altezza di circa mt 2,50*; 3) *sul prospetto posteriore è stato realizzato un ampliamento costituito da una struttura in muratura e coperto con tegole di argilla per una superficie di circa mq. 12 x per una altezza di alla gronda di circa mt. 2,30*; 4) *realizzazione di un cambio di destinazione d'uso del piano terra da locale deposito a locali adibiti a ristorazione*; 5) *realizzazione di una diversa distribuzione degli spazi interni*; 6) *il porticato posto sul prospetto dx risulta chiuso con pareti in muratura e finestrato, per una superficie di circa mq. 60,00, così come risulta chiuso con pareti in muratura e finestrato il balcone posto sul prospetto posteriore, per una superficie di circa mq. 10,00*; 7) *realizzazione di una cambio di destinazione d'uso per una superficie di circa mq. 120,00 da "pertinenze agricole ad uso residenziale"*; 8) *i prospetti esterni del fabbricato così come le falde di coperture, risultano completamente difforme a quanto autorizzato*; 9) *nell'area di pertinenza del fabbricato, è stato installato un gazebo dalle dimensioni di circa mt. 18,20 x circa mt. 8,65 x un altezza alla gronda di circa mt. 2,50, per una superficie di circa mq. 157,43, strutturalmente realizzato mediante struttura in ferro e telo in PVC*; 10) *sul prospetto posteriore è stato realizzato un porticato esterno costituito da una struttura in legno e copertura in tegole d'argilla, per una superficie di circa mq. 50,00 e per una altezza alla gronda di circa mt. 2,50*; 11) *a copertura del fabbricato è stata accertata una tettoia di tipo a padiglioni con sovrastanti tegole in argilla*; 12) *il patio d'ingresso risulta ridimensionato da una profondità di mt. 1,80 a circa 0,40 mt.*

VISTA l'Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino N.102/16 del Comune di Sessa Aurunca Prot.n 0020138 del 18/11/2016,



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce del Garigliano

Via Castelluccio 16
81037 Sessa Aurunca
Caserta

tel. +39 0823 926518
fax +39 0823 682947

www.parcodroccamonfina.it
info@parcodroccamonfina.it

VERIFICATO che l'intervento è stato realizzato, senza il N.O. dell'Ente Parco, che l'intervento ricade in zona "C" del Parco Regionale di "Roccamonfina - Foce Garigliano", perimetrazione e zonizzazione individuate come da D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004;

OSSERVATO, inoltre, che alla data di adozione del presente provvedimento non sono pervenuti scritti difensivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma I, L.R. 13/83;

ACCERTATO che, dall'esame dello stralcio planimetrico della zona, la violazione di cui all'oggetto della presente ordinanza è avvenuta in zona "C" del Parco Regionale Roccamonfina-Foce Garigliano, così come istituito con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, in località "Monte S.Croce" del Comune di Conca della Campania;

ACCERTATO che, nel caso in esame, l'attività illecita di cui sopra è stata realizzata in completa assenza di autorizzazione da parte dell'Ente competente in materia;

PRESO ATTO della circostanza che, nel caso in oggetto, le azioni poste in essere risultano essere preordinate ad una chiara lesione della normativa vigente;

VISTE le Norme Generali di Salvaguardia dell'Ente Parco Regionale "Roccamonfina - Foce Garigliano", adottate con D.G.R.C. n.1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004, L.R.33/93 e L.R.11/96; in particolare, l'intervento è stato realizzato senza il preventivo n.o dell'Ente Parco in violazione delle norme di cui all'art. 13, 1° comma della legge 6/12/91 n. 394;

PRESO ATTO del fatto che costituisce principio fondamentale, per la disciplina delle aree naturali protette regionali, la pubblicità degli atti relativi alla istituzione, alla delimitazione ed alla regolamentazione dell'area Parco regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, L. 394/91, e che quindi sta alla diligenza di chi si muove all'interno del territorio di un parco regionale, documentarsi sulla normativa vigente nell'area, al fine di non commettere infrazioni e danneggiarne il rilevante patrimonio naturalistico;

VISTI i vigenti regolamenti del Parco in materia di sanzioni amministrative nonché il combinato disposto tra gli artt. 22 e 24 della L. R. 33/93 e considerato che, ai sensi di tali articoli, l'illecito in questione costituisce grave violazione della normativa in materia ambientale - nel caso di specie "Legge quadro sulle aree protette" 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificata dalla legge n. 426/98, la legge regionale n. 33/93 e le Norme Generali di Salvaguardia del Parco Regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano, adottate con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002 - e che, comunque, non risultano precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale da parte del trasgressore;

VALUTATI i fatti e le responsabilità ai sensi dei richiamati regolamenti;

VISTI i predetti regolamenti del Parco nonché gli artt. 22 e 24, della L.R. 33/93, ai sensi dei quali per la violazione dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da € 800,00 ad € 1032,00 ed il ripristino dello stato dei luoghi;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004;

ORDINA E INGIUNGE

il Sig. **MELUCCI PASQUALINO** nato a Sessa Aurunca (CE) il 9/01/1939 ed residente in località Lauriello n. 5 - Sessa Aurunca (CE) di pagare per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e riscritti, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di € 900,00 (novecento/00), più € 10,00 per spese, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza con l'avvertenza che, in difetto, si procederà coattivamente per il recupero del credito azionato, ai sensi dall'art. 3 del



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce del Garigliano

Via Castelluccio 16
85037 Sessa Aurunca
Caserta

tel: +39 0823 936518
fax: +39 0823 682947

www.parcodiroccamonfina.it
info@parcodiroccamonfina.it

D.M. 321/99 e dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Il pagamento, così come determinato, dovrà essere effettuato mediante versamento o bonifico sul seguente codice IBAN n. IT 70 P 06230 75050 000056811965 del conto di tesoreria intestato all'Ente Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano, Largo S. Domenico c/o Chiostro di S. Domenico, Sessa Aurunca (Ce), con l'indicazione specifica della causale, avvertendo che copia di tale versamento dovrà essere trasmessa presso la sede dell'Ente Parco, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta oblazione.

Si prescrive, inoltre, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione può essere proposto ricorso innanzi l'Autorità Giudiziaria competente, ovvero, ricorso gerarchico, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli, alla via S. Lucia n. 81. In ipotesi di proposizione del ricorso gerarchico, copia del ricorso dovrà essere inviata anche presso la sede del Parco di "Roccamonfina - Foce Garigliano", quale ente che ha emesso l'impugnata ordinanza.

Il personale addetto al competente ufficio dell'Ente Parco è incaricato di provvedere agli adempimenti connessi alla notifica della presente ordinanza nelle forme di rito previste dalla normativa vigente, con ritiro dell'originale ad avvenuta notifica.

In ipotesi di mancata oblazione nel termine sopra indicato, il competente ufficio dell'Ente Parco provvederà agli adempimenti di cui all'art. 3 del D.M. 321/99 e articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Sessa Aurunca (Ce),
IL DIRETTORE
Responsabile amm.vo

Enzo Di Sarjo -

IL COMMISSARIO REGIONALE

- *Avv. Giovanni Corporante*



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce del Garigliano

Via Castelluccio 15
81037 Sessa Aurunca
Caserta

tel. +39 0823 935518
fax +39 0823 682947

www.parcoroccamonfina.it
info@parcoroccamonfina.it